

Indice

TITOLO I	3
ART. 1 DENOMINAZIONE.....	3
ART. 2 DURATA.....	3
TITOLO II	3
ART. 3 SCOPO MUTUALISTICO.....	3
ART. 4 OGGETTO SOCIALE.....	3
TITOLO III	5
ART. 5 SOCI.....	5
ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE.....	6
ART. 7 OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO.....	7
ART. 8 AZIONI E TRASFERIMENTO.....	8
ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.....	8
ART. 10 RECESSO.....	9
Art. 11 ESCLUSIONE.....	9
ART. 12 MORTE DEL SOCIO.....	10
ART. 13 RIMBORSO DELLE AZIONI.....	10
ART. 14 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO.....	10
ART. 15 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI.....	10
ART. 16 RISTORNI.....	11
TITOLO IV	11
ART. 17 PATRIMONIO SOCIALE.....	11
ART. 18 BILANCIO.....	12

TITOLO V12

ART. 19 ORGANI.....12

ART. 20 ASSEMBLEA ORDINARIA.....12

ART. 21 ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....13

ART. 22 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....13

ART. 23 QUORUM.....14

ART. 24 INTERVENTO IN ASSEMBLEA.....15

ART. 25 LAVORI ASSEMBLEARI.....15

ART. 26 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.....15

ART. 27 LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....16

ART. 28 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....16

ART. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....17

ART. 30 COLLEGIO SINDACALE.....17

ART. 31 REVISORI LEGALE DEI CONTI.....18

TITOLO VI18

ART. 32 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....18

TITOLO VI18

ART. 33 REGOLAMENTI INTERNI.....18

ART. 34 CLAUSOLE MUTUALISTICHE.....18

ART. 35 RINVIO.....19

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con sede nel comune di Trieste, la società cooperativa denominata "LYBRA Società Cooperativa Sociale ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

La Cooperativa è regolata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle norme sulle cooperative e in quanto compatibili dalle norme di cui al decreto legislativo 112/2017.

La società con l'iscrizione nel registro del Terzo settore assumerà la denominazione <<LYBRA Società cooperativa sociale - ente del terzo settore>>.

ART. 2 - DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa, attraverso l'esercizio delle attività economiche di cui al successivo articolo 4, ha inoltre lo scopo di conseguire l'elevazione morale ed intellettuale dei soci.

La Cooperativa svolgerà le sue attività anche nei confronti di terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la progettazione e la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi insieme ad attività connesse ai sensi della lettera

a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui alle lettere b), c) l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In particolare la Cooperativa, anche eventualmente stipulando convenzioni con gli enti pubblici interessati può:

a) promuovere e gestire centri di ricovero, aggregazione e assistenza per anziani, portatori di handicap, invalidi, immigrati, minori ed altre categorie disagiate;

b) fornire assistenza domiciliare e presso altri enti pubblici e privati ai soggetti di cui al precedente punto a;

c) promuovere e gestire asili nido, nonché servizi di compagnia e sorveglianza anche domiciliare per i minori, ivi compresi doposcuola;

d) prestare ogni utile attività nei confronti dei soggetti protetti che frequentano la scuola;

e) organizzare e gestire o supportare strutture e servizi atti a favorire l'aggregazione, l'inserimento e la socializzazione di minori, giovani, anziani, immigrati, disabili ed altre categorie disagiate, anche attraverso attività di progettazione, ricerche, studi ed elaborazioni preliminari, ed inoltre con la gestione di sportelli informativi, laboratori informatici, artistici ed artigianali, nonché con attività culturali e sportive; all'uopo potranno essere stipulate convenzioni con strutture, associazioni o imprese operanti sul territorio.

f) attivare la formazione la consulenza e la preparazione di operatori anche dei soggetti terzi in relazione alle tematiche oggetto dello scopo sociale o funzionali alla gestione delle attività previste nello statuto.

Inoltre, ai sensi della lettera a) della legge 381/1991, e di quanto ammesso dalla normativa vigente, può svolgere le seguenti attività:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 112/2017;

e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi indicati, compreso l'acquisto, il noleggio e l'adattamento di immobili, attrezzature ed altri beni strumentali. In via strumentale in particolare la società

potrà svolgere, ove ammesso dalla normativa vigente, le seguenti ulteriori attività strettamente connesse a quelle di cui sopra:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- b) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società con deliberazione del consiglio d'amministrazione può assumere interessenze o partecipazioni, anche con la qualifica di impresa sociale, in imprese che svolgono attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre cooperative od associazioni per rendere più efficace la propria azione.

La cooperativa si propone anche di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni e con l'adozione di un apposito regolamento, una sezione per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente per conseguire l'oggetto sociale, con il limite di non costituire raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie al solo fine di realizzare l'oggetto sociale e comunque non rivolte al pubblico, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e opportune al conseguimento del fine sociale.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei

soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Non possono essere soci coloro che esercitando in proprie imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività come previsto dalla normativa vigente e i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Oltre ai soci fondatori possono essere soci tutti i lavoratori (anche svantaggiati come indicato dalla legge 381/91 e la L.R. 7/92) professionalmente qualificati o con comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività sociale; volontari (come definiti dalla legge 381/1991, dal decreto legislativo 112/2017 e dal decreto legislativo 117/2017) che prestino la loro attività gratuitamente in numero non superiore alla metà secondo quanto previsto dalla normativa vigente; sono ammessi anche soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare i fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale come previsto nel proseguo.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci come previsto dalla normativa vigente. Per le azioni e diritti dei soci sovventori si applica quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare quanto previsto dall'articolo 4 della legge 59/1992.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita ed l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- c) l'ammontare del capitale da sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali;

I volontari verranno iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sottoscritto, secondo quanto previsto dalla legge e nel presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I richiedenti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 27/1971 e, quindi, essere pratici delle attività esercitate dalla Cooperativa.

ART. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

E' fatto divieto ai soci, senza il preventivo nulla osta del Consiglio d'Amministrazione, di iscriversi ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché, sempre senza l'espresso assenso del Consiglio d'Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

ART. 8 - AZIONI E TRASFERIMENTO

Il socio cooperatore dovrà sottoscrivere azioni nominali da euro 100,00 (cento virgola zero zero) caduna;

Il socio sovventore dovrà sottoscrivere azioni di nominali euro 100,00 (cento virgola zero zero) caduna.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di versamento del capitale sottoscritto secondo quanto precisato nel proseguo del presente statuto; per i soci sovventori al momento della sottoscrizione è dovuto il versamento del venticinque per cento del capitale sottoscritto.

Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve chiederne l'autorizzazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova della ricezione. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Tribunale.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se è diverso dalla persona fisica.

Tutte le comunicazioni relative alla perdita della qualità di socio sono effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il Consiglio di amministrazione ricevuta con le modalità di cui sopra la comunicazione del recesso deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata a/r può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nello statuto o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o per l'oggetto sociale;

g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati

che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

h) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e con le modalità di seguito specificate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure sopra indicate per l'ammissione in società. In mancanza si provvede alla liquidazione come indicato nell'articolo seguente.

ART. 13 - RIMBORSO DELLE AZIONI

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle azioni di capitale in base ai risultati del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale di scioglie limitatamente al socio e in misura comunque non superiore al loro valore nominale effettivamente versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 14 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della azioni entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

ART. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

La posizione giuridica del socio cooperatore, la disciplina della prestazione di lavoro e la relativa retribuzione sono regolate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente dall'apposito regolamento aziendale. Tale regolamento viene redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea. Il predetto regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organi della Cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Ai fini del trattamento economico dei soci si applica quanto previsto dalla legge 381/1991 come integrata dal decreto legislativo 112/2017.

ART. 16 - RISTORNI

L'assemblea delibera, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, approvato dall'Assemblea.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: l'anzianità associativa e la partecipazione dei soci all'attività della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, anche mediante aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore nominale già sopra indicato; i soci sovventori possono sottoscrivere azioni del valore nominale di cui sopra nel limite massimo previsto dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui al proseguo e le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni sottoscritte dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o previsto dalla legge.

La cooperativa costituisce in particolare i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 18 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio, deve essere presentato all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) una quota non inferiore alla misura minima prevista dalla legge a riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinati ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi in materia

d) un'eventuale quota quale dividendo ai soci sulle azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore a quanto previsto dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici a fini fiscali;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali

f) un'eventuale quota a riserva straordinaria o altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

ART. 19 - ORGANI

Sono organi sociali della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio d'Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale, se nominato;

d) l'organo preposto al controllo contabile.

ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea **ordinaria** è convocata, presso la sede della

Società, sia altrove, purché in Italia, dal Consiglio d'Amministrazione:

- a) approva il bilancio e ogni eventuale altro documento di rendicontazione sociale previsto dalla normativa vigente;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina, se obbligati per legge o se ritenuto comunque opportuno, i sindaci e il Presidente del collegio sindacale e provvede alla allora revoca;
- d) conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, ove presente, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- e) determina la misura e la forma degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori in relazione alla loro attività singola o collegiale ed il compenso dei sindaci;
- f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) approva i regolamenti interni, secondo quanto di seguito specificato;
- h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e indicati nell'ordine del giorno.

ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è straordinaria quando è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) in ogni altro caso previsto dalla Legge.

ART. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio d'Amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo crederà utile o necessario alla gestione sociale e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; il termine è di centoottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relativa alla struttura e all'oggetto della cooperativa.

Deve convocarla quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione della materia da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, sempre che non si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In questi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 c.c..

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che

straordinaria, deve essere effettuata dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso spedito ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento contenente ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, il Consiglio d'Amministrazione potrà, a sua discrezione usare qualsiasi forma di pubblicità al fine di aumentare e migliorare la diffusione fra i soci della disposta convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea è ritenuta validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e la maggioranza gli amministratori e di controllo, se nominati. Verificandosi tal caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

I soci intervenuti che riuniscono un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'assemblea sia rinviata di non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta.

ART. 23 - QUORUM

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Salvo quanto previsto dalle inderogabili norme di legge, in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, tranne che si tratti di deliberare sul cambiamento dell'attività, sulla fusione, sulla trasformazione, sulla scissione sul trasferimento della sede all'estero oppure sullo scioglimento anticipato della società o sulla revoca dello stato di liquidazione o sulla proroga o sui regolamenti interni essendo in tali casi richiesto almeno l'intervento di un terzo dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni relative alle cariche sociali nelle quali risultano eletti quelli che riportano il maggior numero di voti.

Per le delibere modifiche dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate

dai soci che rappresentino i due terzi dei soci.

ART. 24 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; i soci persone giuridiche potranno avere al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta o al numero dei loro membri.

Il socio che per un qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio alle condizioni di cui all'articolo 2372 c.c. che non sia Amministratore o Sindaco o altro soggetto incompatibile per legge e che abbia diritto al voto.

La delega deve essere scritta e menzionata nel processo verbale dell'assemblea e conservata tra gli atti sociali.

Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) altri soci.

ART. 25 - LAVORI ASSEMBLEARI

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, oppure da altro amministratore o socio eletto dall'Assemblea.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea che può essere anche un socio e, quando occorre, due scrutatori.

La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

ART. 26 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo della Cooperativa ed è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con i pagamenti dei ratei della quota sottoscritta e che non abbiano comunque debiti non conferiti verso la Cooperativa.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Non possono assumere la presidenza i soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto legislativo 112/2017 o incompatibili secondo le disposizioni normative vigenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono sempre

rieleggibili.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deliberare la concessione di medaglie di presenza.

Qualora i membri del Consiglio prestino con assoluta continuità, la loro opera nell'interesse della Cooperativa, l'Assemblea può attribuire loro un compenso comprensivo dell'eventuale medaglia.

Ad essi spetta il rimborso delle spese effettive sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di amministrazione qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci cooperatori e gli amministratori così nominati restano in carico fino alla successiva Assemblea.

Qualora, per qualsiasi causa o motivo, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci nei casi previsti dalla Legge, nonché tutte le volte che lo riterrà utile oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri in carica o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione fatta con mezzi che diano prova del ricevimento da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi ritenuti urgenti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni a parità di voto prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipa a titolo consultivo, il Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 28 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per Statuto o per Legge, siano competenza esclusiva dell'assemblea.

A titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci e gli altri documenti di

- documentazione sociale richiesti dalla normativa vigente;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - d) conferire procure;
 - e) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e retribuzioni;
 - f) promuovere l'adesione a consorzi ed enti attinenti agli scopi sociali; compilare, approvare i progetti dei relativi statuti, determinare la quota di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi; revocare in ogni momento tali deleghe qualora qualcuno dei delegati non sia più socio o non agisca nell'interesse della Cooperativa;
 - g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 29 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, se nominato. La firma apposta sull'atto farà fede dell'assenza o dell'impedimento.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad un Consigliere, nonché, con speciale procura, a terzi per speciali atti. La delega, in ogni caso, deve essere menzionata nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 30 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato nei casi previsti dalla Legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea anche tra i non soci in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 31 - REVISORI LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società l'assemblea, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente deliberati e non ancora corrisposti, dovrà essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge numero 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 34 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

La società rispetta le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale sono inderogabili e devono essere sempre osservate.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente statuto la Cooperativa è regolata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle norme sulle cooperative e in quanto compatibili dalle norme di cui al decreto legislativo 112/2017 e, ove non derogate e in quanto compatibili quelle del decreto legislativo 117/2017.